



COMUNE DI MAMOIADA

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III, 50 – 08024 Mamoiada

COMUNE DI MAMOIADA

**REGOLAMENTO DEI MERCATI
SU AREE PUBBLICHE**

(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.14 del 06/06/2018)

Art. 1

Normativa e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai mercati rionali o settimanali esistenti e a quelli che saranno istituiti in futuro. Non si applica alle fiere e sagre.

L'esercizio dell'attività di commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalla L. R. 5 del 18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni, dai "Criteri di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, dal D.Lgs n 31 marzo 1998, n. 114 (per le parti non in contrasto con la normativa regionale), dal D.Lgs n.59 del 26 marzo 2010 (recepimento Direttiva europea 2006/123/CE "Bolkestein"), dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate integralmente tutte le precedenti disposizioni normative comunali disciplinanti i mercati su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.

Area mercatale: area comprendente il mercato inteso come superficie dei posteggi e delle aree di passaggio e di sosta per i visitatori e gli operatori.

Posteggio o stallo: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Assegnatario o Titolare di stallo: operatore legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su un posteggio del mercato in forza di un'autorizzazione di tipo "A" rilasciata dal Comune e iscritto regolarmente al Registro delle Imprese.

Spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio in quel mercato, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare o non ancora assegnato.

Posteggio libero: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante, senza possibilità di essere oggetto di concessione decennale;

Posteggio disponibile: posteggio all'interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all'ora stabilita e quindi disponibile per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti.

Scambio: la facoltà degli operatori concessionari di posteggio di scambiarsi il posteggio a vicenda

Tipologie merceologiche: non alimentari, alimentari.

Ufficio Comunale competente: è l'ufficio preposto alla gestione dei mercati. Alla data di approvazione del presente regolamento si intende il SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e per l'edilizia).

Competono al SUAPE le comunicazioni dei titolari e dei subentranti, l'accertamento della decadenza dei posteggi, la gestione dei bandi per migliororia e per l'assegnazione dei posteggi. Sono di competenza della Polizia Locale il controllo e il presidio del mercato, la gestione della spunta e l'accertamento delle sanzioni.

Art. 3

Opere dell'Ingegno

Rientrano nella categoria "Opere dell'Ingegno" esclusivamente le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell'oggetto d'arte.

Non rientrano nelle opere dell'ingegno le opere di pittura, grafica e scultura realizzate su oggetti o supporti di utilizzo quotidiano, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, decorazioni grafiche su bigiotteria e accessori per la persona, oggetti di arredamento o abbigliamento.

Art. 4

Ubicazione e frequenza dei mercati

Il mercato settimanale istituito nel Comune di Mamoiada è:

Venerdì – zona Via Trento e Via Trieste, l'organico del mercato dispone di 19 posteggi suddivisi per tipologia merceologica, alimentare e non alimentare, come risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento, di cui:

ALIMENTARE: 5

NON ALIMENTARE: 7

PRODUTTORI AGRICOLI: 5

POSTEGGIO LIBERO: 2

Martedì – zona Via De Gasperi, l'organico del mercato dispone di 17 posteggi suddivisi per tipologia merceologica, alimentare e non alimentare, come risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento, di cui:

ALIMENTARE: 5

NON ALIMENTARE: 7

PRODUTTORI AGRICOLI: 3

POSTEGGIO LIBERO: 2

Art. 5

Istituzione di nuovi mercati

L'istituzione di un nuovo mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella deliberazione devono essere indicati l'ubicazione del mercato e la sua periodicità (giornata di svolgimento), l'organico dei posteggi (il numero complessivo e la ripartizione per tipologie merceologiche), il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali attrezzature pubbliche e servizi comunali.

Nella delibera di istituzione possono essere previste delle "sottotipologie" merceologiche, al fine di garantire un miglior servizio per i consumatori, come previsto dal comma 15 dell'art.15 della L.R. n.5/2006.

La deliberazione deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Art. 6

Modifica di mercati esistenti

Con la stessa procedura prevista per l'istituzione di nuovi mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale: il trasferimento di un mercato esistente, l'ampliamento, inteso sia come ampliamento del numero dei posteggi sia come ampliamento della superficie di uno o più posteggi, la modifica della periodicità o l'aumento o la diminuzione del numero delle giornate di mercato, la variazione del

giorno di mercato, la diminuzione del numero dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico, vale a dire la diversa ripartizione delle tipologie merceologiche.

La soppressione di un mercato è deliberata dal Consiglio Comunale, a condizione che sia prevista per tutti i titolari l'assegnazione di un altro posteggio nel territorio del Comune, con scadenza dell'autorizzazione coincidente con quella originaria.

E' invece soggetto a delibera di Giunta Comunale lo spostamento di un singolo stallo all'interno del mercato, senza che ciò incida sul numero finale dell'organico, esclusivamente per motivazioni legate alla viabilità o tutela della salute e sicurezza pubblica, individuate le ragioni dal competente organo.

Art. 7

Orari

L'orario di vendita dei mercati è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 dei "Criteri di Attuazione del Commercio su Aree Pubbliche".

Art. 8

Modalità di accesso ai mercati: come si diventa titolare di stallo

La titolarità di stallo all'interno di un mercato si acquisisce tramite bando pubblico, oppure in seguito a subingresso nei casi previsti dalla norma o nelle altre forme previste dalla legge.

Art. 9

Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi

Il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi, disposto con atto dirigenziale, può essere indetto periodicamente oppure ogniqualvolta si renda disponibile un numero pari almeno al 10% dell'organico del mercato.

I criteri per l'assegnazione dei posteggi verranno stabiliti dal bando nel rispetto delle normative vigenti.

Il bando dovrà prevedere:

- massima pubblicità e divulgazione;
- termine minimo di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande;
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie con un termine di almeno 7 (sette) giorni per la presentazione di istanze documentate di revisione alle graduatorie stesse;
- pubblicazione delle graduatorie definitive;
- fissazione della giornata di scelta e assegnazione dei posteggi.

Art. 10

Trasferimento del mercato: modalità e criteri

Il trasferimento di un mercato è disposto con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

I posteggi della nuova area mercatale vengono scelti dagli operatori titolari, chiamati ad esprimere la loro preferenza secondo l'ordine di graduatoria predisposta dall'ufficio competente.

La graduatoria è formata individuando per ogni posteggio e relativo titolare la somma aritmetica del numero di presenze effettive nei due anni solari precedenti (escluse le assenze, giustificate o meno) e del numero di mensilità regolari con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, con riferimento ai quattro anni solari precedenti.

In caso di subingresso il conteggio delle presenze e delle mensilità sarà riferito anche al precedente

titolare.

A parità numerica ha la precedenza l'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 11

Assenze

Per i mercati annuali è consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a 24 (ventiquattro) giornate.

Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti per 25 (venticinque) giornate di mercato. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune e verrà assegnato ad altro nuovo operatore.

Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, sia che esso sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno della stipula dell'atto.

Sarà considerato assente a tutti gli effetti il venditore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

Art. 12

Assenze giustificate

Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'art. 17 comma 2 lettera E della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs n. 114/98.

Si considera giustificata l'assenza verificatasi in seguito a decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado: genitori, figli, nonni, nipoti (figli di figli), fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati.

E' considerata giustificata l'assenza nel giorno del decesso e nei due giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro i termini previsti all'art. 14.

Sono altresì giustificabili con apposita documentazione le assenze dovute a casi speciali previsti da normativa di settore : il servizio presso i seggi elettorali ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e la testimonianza in tribunale ai sensi dell'art. 198 cpp.

Art. 13

Assenze giustificate: modalità e tempi di comunicazione

La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per email, PEC o protocollazione diretta all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e per l'edilizia, entro 8 (otto) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata, fa fede il timbro postale di spedizione.

In caso di trasmissione oltre il predetto termine, il periodo giustificativo verrà conteggiato con decorrenza dall'ottavo giorno antecedente la data di ricezione.

I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza. Ai sensi della normativa sulla privacy, i certificati dovranno limitarsi alla prescrizione del periodo di riposo o di cura, senza contenere alcuna informazione sulla patologia.

I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all'ufficio competente (SUAPE) entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

Art. 14

Verifiche sulle assenze

Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.

L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dall'art.14, un nuovo certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. L'operatore che nel periodo di malattia rientri al lavoro nei mercati o fiere del Comune di Mamoiada è soggetto a sanzione da 25 a 500 euro e ad una sospensione dal mercato da 1 a 5 giornate a seconda della gravità e della reiterazione.

Le sanzioni del comma precedente sono applicate anche qualora, in seguito a controlli incrociati con altri Comuni, sia accertato che l'operatore abbia presentato un certificato medico presso altra sede di mercato e si presenti nel contempo nei mercati del Comune di Mamoiada.

Le presenze effettuate nel periodo di malattia saranno considerate assenze non giustificate.

Art. 15

Assenze – eccezioni

La giustificazione delle assenze riguarda sempre il titolare dello stallo se ditta individuale, o il legale rappresentante se società.

Art. 16

Spunta – Definizione e requisiti

Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita nell'apposito regolamento, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista dall'ordinanza.

L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale o DUAAP con ricevuta, visura camerale aggiornata (risalente max a 90 giorni precedenti), documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Gli spuntisti delle opere dell'ingegno si presentano alla spunta con la seguente documentazione: carta di identità, autocertificazione protocollata al Comune di Mamoiada nella quale si dichiara il proprio status di realizzatore di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

Art. 17

Spunta – Assegnazioni posteggi disponibili

La Polizia Locale procede ripartendo gli spuntisti (presentatisi entro l'orario fissato dalla Legge Regionale 5/2006 e in regola con la documentazione) in elenchi separati, tanti quanti sono le tipologie merceologiche presenti al mercato: alimentari, non alimentari, produttori agricoli.

La graduatoria degli spuntisti, il suo aggiornamento e la registrazione delle presenze sono effettuate dalla Polizia Locale. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica), viene

effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

Nel caso non vi sia una ripartizione di settore nel mercato e cioè i posteggi siano considerati genericamente di tipologia mista, può essere stilata una graduatoria unica, dando tuttavia precedenza assoluta nell'assegnazione ai produttori agricoli (vedi anche successivo art. 21), in secondo luogo agli alimentari, e infine ai non alimentari.

Infine, nel caso in cui non sia presente un sufficiente numero di spuntisti per coprire gli stalli disponibili di una tipologia merceologica, gli stalli rimanenti saranno assegnati agli spuntisti delle altre tipologie, dando la priorità alla tipologia che in quella giornata è meno rappresentata al mercato, salvo le disposizioni del successivo art. 21.

Art. 18

Spunta – Punteggio

A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita.

Lo spuntista cui è assegnato lo stallo è tenuto a versare la tassa di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera e a piazzare immediatamente il banco di vendita.

Lo spuntista che dopo l'assegnazione dello stallo giornaliero, per qualsiasi motivo non utilizzi il proprio banco non esercitandovi l'attività di vendita, o abbandoni il mercato prima dell'orario di chiusura, perde il punteggio giornaliero.

Lo spuntista che non versa la tassa di concessione di suolo pubblico perde il punteggio relativo alla presenza giornaliera e viene escluso dalla spunta per i successivi 60 giorni.

Art. 19

Spunta – Mercati stagionali

Nel caso di mercati organizzati sia in forma stagionale che annuale, la spunta deve essere gestita separatamente, conteggiando il punteggio maturato nel periodo invernale esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta durante l'inverno, e similmente conteggiando il punteggio maturato nel periodo estivo esclusivamente ai fini dell'assegnazione in spunta nel mercato stagionale estivo.

Art. 20

Spunta – Produttori agricoli

Al produttore agricolo che si presenta alla spunta è garantita l'assegnazione di un posteggio disponibile, sia che esso sia uno stallo di tipologia "produttore agricolo", sia che, esauriti i posteggi dedicati, esso sia attinto dal numero dei posteggi disponibili di altra categoria. Sarà cura degli agenti della Polizia Locale, di volta in volta, attingere equamente dalla categoria (alimentari, non alimentari) che nella specifica giornata presenta più disponibilità di posteggi, in modo da non penalizzare gli altri spuntisti esauendo la possibilità di accesso al mercato.

Art. 21

Posteggio Libero

Il posteggio libero è previsto dalla normativa regionale e così definito nei Criteri di Attuazione: "Posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante."

Nei mercati in cui è presente il posteggio libero, esso viene assegnato dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

L'assegnazione del posteggio libero allo spuntista fa maturare il punteggio nella relativa categoria (alimentari, produttori agricoli, non alimentari etc).

Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione decennale.

Art. 22

Divieti nell'area mercatale e aree contigue

Nel giorno di mercato è vietato il commercio in forma itinerante nelle aree di mercato.

E' ammessa invece l'occupazione di suolo pubblico destinata ad attività di volontariato, attività politiche e sociali, raccolte di firme, campagne di sensibilizzazione e informazione senza vendita né raccolta di fondi o offerte e per le associazioni ONLUS e le associazioni di volontariato registrate agli albi regionali.

Esclusivamente è prevista la possibilità di ottenere dall'Ufficio Comunale del Suolo Pubblico l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un'area nella fascia dei 500 metri a partire dal perimetro esterno dell'area mercatale, per un numero di giornate non superiore a quattro per ogni mercato nell'arco di un anno solare.

Art. 23

Miglioria

La migloria è la possibilità, per un operatore titolare di stallo, di trasferirsi in un altro stallo disponibile nello stesso mercato.

La migloria, qualora ritenuta opportuna, è decisa con delibera di Giunta Comunale e viene effettuata mediante bando pubblico aperto ai soli operatori di mercato. Viene in ogni caso disposta prima del bando di assegnazione dei posteggi disponibili.

L'ufficio appronterà una graduatoria dei soli operatori del mercato che alla data di indizione del bando siano in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (riferite anche al precedente titolare in caso di subentro), secondo i seguenti criteri:

- presenze effettive negli ultimi due anni solari, riferite anche al precedente titolare in caso di subentro (escluse le assenze, giustificate e non);
- a parità di presenze, viene data priorità all'operatore che vanta maggior anzianità al Registro delle Imprese.

E' consentito il trasferimento solo in stalli disponibili dello stesso settore merceologico e periodicità (stagionale/permanente). L'operatore è chiamato a scegliere in ordine di graduatoria in una data e orario stabilite dal bando. Nel corso della chiamata, gli stalli che si liberano in seguito alle scelte degli operatori sono a loro volta considerati disponibili per i titolari che vengono chiamati successivamente.

Art. 24

Scambio

Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio previo nulla osta del Comune. Le domande in bollo dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

In casi eccezionali o per evenienze straordinarie ed imprevedibili, e limitatamente alla durata della singola giornata di mercato, la Polizia Locale, verificata la disponibilità delle aree, può consentire o disporre lo spostamento di posteggi, al fine di accorpate e rendere meglio funzionale e fruibile il mercato.

Art. 25

Subingresso per atto tra vivi

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo.

Trasferimenti definitivi sono la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda.

Possono essere effettuati solo decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo che autorizza all'attività di vendita sul posteggio (atto notarile di acquisto): eventuali atti stipulati in contrasto con tale disposizione saranno considerati, ai fini del subentro nella titolarità del posteggio, privi di efficacia.

I trasferimenti definitivi devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUAAP).

Trasferimenti temporanei sono l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda.

Essi devono essere stipulati con atto pubblico (cd atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUAAP).

Il trasferimento temporaneo può essere disposto anche prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisizione del titolo originario abilitativo, a condizione che la durata totale del trasferimento non superi, nei tre anni, il 50% del periodo autorizzato.

In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi la mera consegna della copia dell'atto notarile non assolve all'obbligo di comunicazione, e viene considerata una semplice informazione rivolta alla Polizia Locale e alla struttura comunale, in attesa dell'invio della comunicazione formale.

Art. 26

Ritardo nella comunicazione di subingresso per atto tra vivi

Qualora la comunicazione del subingresso non avvenga entro i 60 giorni previsti dalla normativa regionale, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato o sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di poter presentare certificati medici giustificativi. La riammissione al mercato avverrà solo in seguito alla presentazione della comunicazione formale di subingresso.

Art. 27

Subingresso mortis causa

La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAPE) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente dichiarazione DUAAP). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto.

Nel caso in cui il successore non posseda, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del Dlgs n. 59.2010 (cd requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

Art. 28

Subingresso: casi particolari

Prima del trasferimento d'azienda, il subentrante è tenuto ad accertare la regolarità amministrativa dell'attività o del ramo dell'attività che intende acquisire, tramite verifica presso l'ufficio comunale. In particolare il subentrante dovrà accertare che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza del posteggio per superamento del numero massimo di assenze consentite.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante. Il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.

Il subingresso non sortirà pertanto alcun effetto ai fini del trasferimento della titolarità del posteggio in capo al subentrante.

Il presente articolo si applica al subingresso per atti tra vivi e per causa di morte.

Art. 29

Subingresso per le diverse tipologie merceologiche

Alimentare/Non alimentare - Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti per le tipologie merceologiche non alimentare e alimentare a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Opere dell'ingegno - Il posteggio di tipologia "opere dell'ingegno" non può essere soggetto ad alcun tipo di trasferimento, né temporaneo, né definitivo, in quanto ad esso non corrisponde un'azienda regolarmente formata. Parimenti il trasferimento non è possibile neanche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di tipo A per posteggio "opere dell'ingegno" sia anche titolare di autorizzazione ambulante e iscritto al Registro delle Imprese.

Produttori agricoli - Il posteggio assegnato ai produttori può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Art. 30

Possibilità di spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato

Lo spostamento temporaneo di singoli stalli o dell'intero mercato in altra area è disposto con ordinanza dirigenziale per comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 31

Dimensioni di ombrelloni e coperture

Il tendone di copertura del banco deve essere montato ad una altezza minima dal suolo di cm. 220 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine del proprio stallo.

Gli articoli devono essere esposti o appesi in modo da non pregiudicare la visibilità e l'accesso agli altri banchi di vendita.

Art. 32

Articoli vietati

Non è ammessa al mercato la vendita di animali vivi, articoli erotici e materiali esplosivi non autorizzati.

Art. 33

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo.

La violazione è punita con sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000.

Art. 34

Produttori agricoli – disposizioni sull'origine dei prodotti

I prodotti esposti per la vendita dai produttori agricoli devono obbligatoriamente indicare, in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità idonea allo scopo, se l'origine è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso si pongano in vendita prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici (ad es. formaggi, insaccati, confetture, ortaggi sott'olio ecc).

La violazione dell'obbligo di esporre l'indicazione dell'origine è punita con sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500.

Art. 35

Regole per il decoro e la sicurezza

Qualora il posteggio sia posizionato su area pavimentata, l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante.

Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitorici etc) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.

Ciascun titolare deve avere a disposizione nel proprio stallo un piccolo estintore portatile omologato e certificato.

La condotta degli operatori del mercato deve essere improntata al massimo rispetto dei residenti, dei clienti e degli altri operatori, evitando in particolare discussioni, grida, schiamazzi e qualsiasi rumore che possa arrecare disturbo. Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati solo a basso volume.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dei rifiuti urbani all'interno dei mercati urbani cittadini si rimanda ai relativi Regolamenti comunali.

Art. 36

Decadenza dell'autorizzazione – procedimento

Qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una causa di decadenza dell'autorizzazione e precisamente:

- il superamento del numero massimo di assenze come previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);

lo stesso Ufficio provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di dieci giorni a partire dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore la comunicazione di conclusione del procedimento. In caso di accertamento di decadenza, essa decorre dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza.

Eventuali presenze effettuate al mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 37

Rinuncia all'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio di vendita sul posteggio può essere oggetto di rinuncia volontaria da parte del titolare che ne dà comunicazione per iscritto all'Ufficio comunale competente.

La rinuncia ha efficacia a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione.

Art. 38

Pagamento tassa occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) è dovuta dall'operatore titolare nella misura calcolata in base alle tariffe in vigore.

Gli Agenti di Polizia Locale riscuotono giornalmente la tassa dovuta per l'occupazione giornaliera degli spuntisti, nonché la tassa per eventuale occupazione abusiva di operatori non autorizzati.

Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra forma riferibile all'occupazione del posteggio, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Art. 39

Verifiche periodiche

Periodicamente, l'ufficio comunale preposto provvede alla verifica della posizione amministrativa dei titolari di posteggi dei mercati. In particolare vengono verificati la validità dell'autorizzazione su area pubblica, i requisiti morali e professionali e l'iscrizione come impresa attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Nel caso vi siano irregolarità gravi che determinano l'assenza del titolo abilitativo, al titolare non è consentito frequentare il mercato fino alla regolarizzazione della propria posizione. Le assenze cumulate in tale periodo non sono giustificabili con certificato medico. Saranno parimenti considerate assenze non giustificate le partecipazioni al mercato in periodi pregressi nei quali la posizione amministrativa risultava irregolare, con eventuale decadenza nel caso si superi il numero massimo di assenze consentite.

Art. 40

Sanzioni

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le seguenti sanzioni previste dalla L.R. n.5/2006:

- Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 per le violazioni delle disposizioni dell'art. 15 della Legge R. n. 5/2006;
- Sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 della Legge R. n. 5/2006 (obbligo di pubblicità dei prezzi). Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sono introdotte le seguenti sanzioni:
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità, per il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione, dell'arredo urbano e del verde pubblico;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per utilizzo di generatori di corrente sprovvisti di certificazione di sicurezza o effettuato in condizione di disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 3° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per il mancato possesso dell'estintore portatile come previsto dall'art. 36 del presente regolamento, 4° comma;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per aver lasciato rifiuti sparsi sul posteggio o nell'area mercatale;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 150, a seconda della gravità e della reiterazione, per non avere esibito l'originale dell'autorizzazione su area pubblica e la visura camerale aggiornata;
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver rispettato i limiti della superficie dello stallone e l'altezza dei tendoni.
- Sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, a seconda della gravità e della reiterazione, per non aver indicato in maniera chiara e leggibile l'origine dei prodotti in vendita (solo per i produttori agricoli);